



## **Titolo**

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società

## **Descrizione**

L'art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. Tali “misure amministrative” si applicano automaticamente e di esse deve rinvenirsi specifica menzione allorquando viene irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 99/CFA/2023-2024/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 35, comma 7, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA del 20 marzo 2024 (Presidente Federale/Sig. Luca Parizzi-A.S.D. Polisportiva Leivese)**